



**Decreto Rettoriale n. \*/2023**    **Oggetto:**    **Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento della Scuola IUSS**  
\*n. della registrazione di protocollo riportato nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

**Publicato all'Albo della Scuola**

**Area: Area Didattica, Qualità e Servizi agli allievi**

**U.O. Legale, Assicurazione qualità e valutazione**

**IL RETTORE**

**VISTA**                                    la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l'art. 23;

**VISTO**                                    lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 30 marzo 2022 e in vigore dal 14 aprile 2022;

**RICHIAMATO**                            il Decreto Rettoriale n. 109/2019 di emanazione del "Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia";

**CONSIDERATA**                            la delibera del Senato Accademico del 19 dicembre 2023;

**RITENUTO**                                di dover provvedere alla revisione del Regolamento in oggetto;

**DECRETA**

È emanato il Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento della Scuola IUSS, come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

***Pavia, data del protocollo***

**IL RETTORE**

**Prof. Riccardo Pietrabissa**

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)*



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI  
INSEGNAMENTO DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE  
IUSS**



## SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 - Oggetto .....	2
Art. 2 - Programmazione didattica.....	2
TITOLO II INCARICHI PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO .....	2
Art. 3 - Conferimento diretto di incarichi anche tramite convenzione .....	2
Art. 4 - Conferimento di incarichi di insegnamento mediante procedura ad evidenza pubblica.....	3
Art. 5 - Conferimento diretto di incarichi a soggetti stranieri di alta qualificazione.....	4
Art. 6 - Durata e rinnovo degli incarichi.....	4
Art. 7 - Trattamento economico, fiscale e previdenziale.....	4
TITOLO III SEMINARI .....	5
Art. 8 - Seminari didattici e di didattica integrativa.....	5
Art. 9 - Seminari di ricerca.....	6
Art. 10 - Compenso .....	6
TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI.....	6
Art. 11 - Modalità di attribuzione degli incarichi .....	6
Art. 12 - Diritti e doveri dei titolari di incarichi .....	7
Art. 13 - Incompatibilità e autorizzazioni.....	7
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI.....	8
Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali.....	8

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 e s.m.i., i criteri e le modalità con i quali la Scuola Universitaria Superiore IUSS, d'ora in avanti denominata "Scuola", può conferire incarichi, a titolo gratuito o oneroso, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, per fare fronte alle proprie esigenze didattiche.
2. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

### **Art. 2 - Programmazione didattica**

1. A norma dell'art. 19, comma 1 lett. b), dello Statuto della Scuola, i Consigli di Classe approvano la programmazione didattica tenendo conto, per i Corsi Ordinari, del parere reso dal Senato ai sensi dell'art. 10, comma (ii), lett. q); tale programmazione deve in primo luogo definire gli impegni didattici e organizzativi dei professori e dei ricercatori della Scuola.
2. Dopo aver completato l'assegnazione dei compiti didattici a norma del precedente comma, i Consigli di Classe possono deliberare in merito ai contratti di insegnamento, nei limiti di quanto stabilito dal Bilancio di Previsione Annuale autorizzatorio:
  - conferimento diretto per i soggetti di cui al successivo art. 3 (per le attività di insegnamento);
  - procedure di valutazione comparativa di cui al successivo art. 4 (per le attività di insegnamento e le attività didattiche integrative);
  - conferimento diretto per i soggetti di cui al successivo art. 5 (per le attività di insegnamento).

## **TITOLO II INCARICHI PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO**

### **Art. 3 - Conferimento diretto di incarichi anche tramite convenzione**

1. Nell'ambito della programmazione didattica e nei limiti di quanto stabilito dal Bilancio di Previsione Annuale autorizzatorio, il Consiglio di Classe propone al Rettore il conferimento degli incarichi per attività di insegnamento di cui all'art. 23 comma 1 della Legge 240/2010 di conferire, tramite contratto della durata di un anno accademico e rinnovabile per un massimo di cinque anni, ai seguenti soggetti: professori e ricercatori di ruolo di altre università italiane o straniere ovvero esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
2. La proposta contiene le seguenti indicazioni:
  - a) denominazione dell'insegnamento oggetto dell'incarico;
  - b) anno accademico di riferimento e modalità di svolgimento dell'attività con specificazione del numero di ore di didattica frontale;
  - c) natura gratuita o onerosa dell'incarico e, in quest'ultimo caso, entità del relativo trattamento economico;

d) nominativo del prestatore e curriculum sintetico.

3. Gli incarichi di cui al presente articolo possono altresì essere conferiti sulla base di convenzioni con altre amministrazioni o enti o soggetti pubblici o privati. Gli incarichi a titolo gratuito attivati sulla base di convenzioni con Enti pubblici non contribuiscono al raggiungimento del limite percentuale previsto dall'art. 23 comma 1 della Legge 240/2010.

#### **Art. 4 – Conferimento di incarichi di insegnamento mediante procedura ad evidenza pubblica**

1. Gli incarichi di insegnamento possono altresì essere conferiti tramite la stipula di contratti a titolo oneroso, nel rispetto delle disponibilità di bilancio della Scuola, previa procedura ad evidenza pubblica, a favore di soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ai sensi dell'art. 23 comma 2 della Legge 240/2010.
2. Nell'ambito della programmazione didattica e nei limiti di quanto stabilito dal Bilancio di Previsione Annuale autorizzatorio, il Consiglio di Classe propone al Rettore l'emanazione del bando.
3. I bandi di selezione, emanati con decreto del Rettore, pubblicati sull'Albo della Scuola, definiscono i criteri e le modalità di selezione dei candidati - per titoli o per titoli e colloquio -, la pubblicità degli atti, i requisiti per la partecipazione alla selezione, con specifico riferimento ai titoli scientifici e professionali e tutti i criteri ai fini dell'assegnazione dell'incarico. Il bando deve inoltre indicare l'attività oggetto dell'incarico, le modalità di svolgimento, l'impegno orario di didattica frontale ed il relativo compenso previsto, i doveri del titolare dell'incarico, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. La tipologia dei titoli da valutare ai fini della selezione è definita nel relativo bando.
4. Gli interessati possono presentare domanda, entro il termine stabilito dal bando, con le modalità ivi indicate, allegando la documentazione richiesta nel bando stesso.
5. Le domande pervenute in risposta ai bandi sono valutate dal Consiglio di Classe competente per la gestione della programmazione didattica, secondo modalità definite dai Consigli stessi.
6. La valutazione delle domande relative ai bandi dovrà contenere motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale dei candidati, in relazione al quale verrà stilata la graduatoria di merito. Le graduatorie di merito, congiuntamente agli atti relativi alle procedure di selezione, sono pubblicate sull'Albo della Scuola, ed hanno validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la selezione.
7. Dell'esito delle procedure di cui al presente articolo sarà data comunicazione con decreto del Rettore, pubblicato sull'Albo della Scuola.
8. I partecipanti alla selezione possono presentare richiesta motivata di riesame al Rettore avverso le valutazioni di cui al comma 6 del presente articolo entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'esito della selezione; il Rettore decide entro i 15 giorni successivi, su parere vincolante di una commissione di tre membri da lui stesso nominata per l'esame del ricorso.

### **Art. 5 - Conferimento diretto di incarichi a soggetti stranieri di alta qualificazione**

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione e ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 comma 3 della Legge 240/2010, la Scuola può conferire incarichi di insegnamento a docenti, studiosi o professionisti stranieri di alta qualificazione.
2. Nell'ambito della programmazione didattica e nei limiti di quanto stabilito dal Bilancio di Previsione Annuale autorizzatorio, il Rettore propone al Senato accademico il conferimento dell'incarico ex art. 23 comma 3 della Legge 240/2010 illustrando il rilievo del curriculum complessivo dello studioso, gli eventuali riconoscimenti scientifici e/o professionali dallo stesso ottenuti negli ambiti disciplinari oggetto dell'attività didattica, l'impatto dell'insegnamento sull'offerta formativa della Scuola.
3. Nei limiti di quanto stabilito dal Bilancio di Previsione Annuale autorizzatorio, il Senato delibera sulla proposta e in ordine al compenso indicato dal Rettore, e pubblicizzazione del curriculum del prestatore sul sito web della Scuola. L'incarico è attivato mediante contratto stipulato dal Rettore.

### **Art. 6 - Durata e rinnovo degli incarichi**

1. Gli incarichi di cui agli artt. 3 e 5 del presente regolamento hanno durata annuale - di norma coincidente con l'anno accademico - e prevedono un numero minimo di ore di lezione frontale pari a 25 I contratti sono rinnovabili di anno in anno per un periodo massimo di cinque anni. Qualora gli incarichi siano conferiti sulla base di convenzioni, la durata dell'incarico, compresi gli eventuali rinnovi, non potrà in ogni caso superare il periodo di vigenza della convenzione cui l'incarico si riferisce.
2. Sul rinnovo dell'incarico di insegnamento al medesimo titolare nei limiti sopra indicati si pronunciano gli organi accademici con le stesse modalità previste per il conferimento dell'incarico iniziale, motivando il persistere delle relative esigenze didattiche, previo accertamento della copertura finanziaria e valutazione positiva dell'attività svolta.

### **Art. 7 - Trattamento economico, fiscale e previdenziale**

1. Il trattamento economico per gli incarichi conferiti ai professori e ricercatori universitari ovvero agli esperti di alta qualificazione di cui all'art. 3 del presente regolamento è commisurato all'effettivo impegno richiesto. Esso è stabilito in sede di delibera del Senato accademico, tenendo conto del D.M. n. 313 del 21.07.2011 e ss.mm.ii.
2. Il trattamento economico per gli incarichi di insegnamento conferiti a soggetti stranieri di alta qualificazione di cui all'art. 5 è stabilito dal Senato accademico sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.
3. Il trattamento economico per gli incarichi di insegnamento conferiti mediante bandi di selezione di cui all'art. 4, comma 2 è determinato con D.M. n. 313 del 21.07.2011 e ss.mm.ii.
4. E' ammessa la corresponsione di una o più anticipazioni del compenso del prestatore, secondo scadenze da determinare, condizionatamente all'attestazione di regolare prestazione dell'attività

da parte del Preside della Classe di afferenza. Al termine dell'incarico, la corresponsione finale del compenso avviene previa presentazione da parte del titolare del registro delle attività didattiche e dietro presentazione di una dichiarazione del Preside attestante il completo e regolare svolgimento del corso.

5. Il trattamento economico spettante non può eccedere in nessun caso quello definito nell'atto di conferimento o nel contratto. Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste ovvero il periodo di effettivo svolgimento della prestazione sia più limitato, il trattamento economico sarà proporzionalmente ridotto.
6. In caso di rinuncia al compenso da parte del prestatore, l'incarico non contribuisce al raggiungimento del limite percentuale previsto dall'art. 23 comma 1 della Legge 240/2010.
7. Eventuali spese di trasferta, preventivamente richieste e autorizzate dal responsabile della struttura di afferenza, sono rimborsate dietro presentazione di nota spese sottoscritta dal titolare dell'incarico con la relativa documentazione giustificativa, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente della Scuola.
8. I contratti di cui al presente regolamento si configurano come collaborazioni coordinate e continuative, lavoro autonomo occasionale o prestazione professionale e sono pertanto assoggettati ai relativi regimi fiscali. In materia previdenziale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. La Scuola provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei titolari di incarichi di insegnamento limitatamente allo svolgimento della relativa attività di docenza e delle correlate attività di ricerca.

### **TITOLO III**

#### **SEMINARI**

##### **Art. 8 - Seminari didattici e di didattica integrativa**

1. Per seminario didattico si intende un'attività didattica, svolta da un esperto della materia o da un professionista del settore, avente natura occasionale e di durata non superiore alle 12 ore. Il seminario didattico mira all'approfondimento di una materia e a sviluppare la partecipazione e la capacità di comprensione ed elaborazione critica dell'Allievo/Studente.
2. Per seminario di didattica integrativa si intende un'attività didattica collegata ad un insegnamento, svolta da un esperto della materia o da un professionista del settore, avente natura occasionale e di durata non superiore alle 8 ore. Il seminario di didattica integrativa mira all'approfondimento dei contenuti dell'attività didattica cui si riferisce e a stimolare e sviluppare la partecipazione e la capacità di comprensione ed elaborazione critica dell'Allievo/Studente.
3. La proposta di conferimento di incarico per attività seminariali è deliberata dal Consiglio di Classe nell'ambito della programmazione didattica.

### **Art. 9 - Seminari di ricerca**

1. Per seminario di ricerca si intende un'attività formativa a carattere scientifico, svolta da un esperto della materia o da un professionista del settore, avente natura occasionale. Il seminario scientifico mira all'approfondimento dei contenuti di una determinata attività di ricerca e a stimolare e sviluppare la partecipazione e la capacità di comprensione ed elaborazione critica dei partecipanti.
2. La proposta di conferimento è presentata al Direttore del Centro di afferenza che, in caso di approvazione del conferimento dell'incarico, lo invia al Preside della Classe di afferenza per l'autorizzazione e il relativo atto.

### **Art. 10 - Compenso**

1. L'incarico per attività seminariale può essere a titolo oneroso o a titolo gratuito.
2. Per l'incarico retribuito è previsto un rimborso delle spese sostenute fino a un tetto massimo prefissato sulla base della disponibilità dei fondi, o l'attribuzione di un importo forfettario per l'incaricato da stabilirsi sulla base delle disponibilità dei fondi di specifici progetti di ricerca o disponibilità dei fondi di un Centro di Ricerca della Scuola
3. L'incarico conferito a personale non strutturato nella Scuola è fiscalmente inquadrabile come prestazione di lavoro autonomo occasionale non esercitata abitualmente o come attività professionale.
4. L'incarico conferito a personale strutturato della Scuola rientra nell'attività di didattica frontale di cui all'art. 2 del Regolamento per l'impegno didattico del personale docente e ricercatore della Scuola Universitaria Superiore IUSS e non soggiace al limite massimo di ore previsto dagli artt. 8 e 9 del presente regolamento.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Art. 11 - Modalità di attribuzione degli incarichi**

1. Gli incarichi vengono attribuiti agli interessati, in data antecedente all'inizio delle attività, con contratto di diritto privato stipulato dal Rettore.
2. Nel contratto devono essere espressamente indicati:
  - a) l'anno accademico di riferimento;
  - b) la denominazione della disciplina oggetto dell'incarico di insegnamento;
  - c) la sede;
  - d) il periodo e la durata dell'incarico, anche riferita al numero di ore;
  - e) le modalità di svolgimento dell'attività;
  - f) gli obblighi connessi alla verifica dell'attività;
  - g) il compenso lordo-prestatore eventualmente previsto.



### **Art. 12 – Diritti e doveri dei titolari di incarichi**

1. I titolari di incarichi di insegnamento svolgono personalmente le attività didattiche previste dal corso, comprensive dei compiti di assistenza agli studenti; partecipano alle commissioni degli esami di profitto per tutta la durata dell'anno accademico di riferimento.
2. I titolari di incarico di insegnamento sono tenuti a compilare uno specifico registro delle attività didattiche svolte, in cui sono indicati data, ora, luogo e programma svolto di ogni lezione e che, al termine delle attività, deve essere sottoscritto e trasmesso al Preside della Classe di afferenza. Spetta al Preside della Classe di afferenza vigilare e segnalare al Rettore eventuali casi di inadempienze inerenti la didattica.
3. Per i titolari di incarichi di insegnamento si applicano le seguenti cause di decadenza e di risoluzione del rapporto:
  - a) decadono dal diritto al conferimento dell'incarico coloro che entro il termine appositamente fissato dall'Amministrazione non si presentino per la stipula del contratto, salvi i giustificati motivi;
  - b) il rapporto si risolve automaticamente se l'interessato, senza giustificato motivo, non inizi l'attività nel termine stabilito;
  - c) qualora il titolare dell'incarico, dopo aver iniziato l'attività didattica, non la prosegua senza giustificato motivo regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, il rapporto può essere risolto, con provvedimento del Rettore;
  - d) il rapporto viene altresì risolto in caso di sopravvenute violazioni del regime di incompatibilità stabilito dall'art. 13 del presente regolamento, escluse le lettere a) e d) del comma 1, nonché in tutti i casi in cui sia prevista dalla legge, per i professori di ruolo, la sospensione obbligatoria dall'impiego;
  - e) in caso di impossibilità temporanea dovuta a motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovata è facoltà del titolare dell'incarico di eseguire la prestazione in tempi diversi purché concordati con le competenti autorità accademiche; diversamente il compenso è proporzionalmente ridotto.

### **Art. 13 – Incompatibilità e autorizzazioni**

1. Versa in situazione di incompatibilità con la posizione di titolare di incarico di insegnamento di cui al presente regolamento:
  - a) ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. c) della Legge 240/2010, chi abbia un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con:
    - i componenti degli organi che si pronunciano in merito all'attivazione dell'incarico;
    - il Direttore generale;
    - i componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione della Scuola;
  - b) il personale dipendente, anche a tempo determinato, in servizio presso la Scuola, sia a tempo pieno che a tempo parziale;
  - c) chi ricopra uno dei mandati, cariche o uffici di cui all'art. 13 del D.P.R. 382/80 e successive modificazioni e integrazioni;

d) ai sensi dell'art. 25 comma 1 della Legge 724/94, chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso la Scuola con diritto a pensione anticipata di anzianità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 165/97 per docenti e ricercatori universitari, ovvero chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 con diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia avuto rapporti di lavoro con la Scuola nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio;

e) chi abbia già ricoperto presso la Scuola incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento che siano stati rinnovati nei limiti massimi previsti;

f) chi sia titolare contemporaneamente presso la Scuola di altro incarico retribuito conferito ai sensi del presente regolamento.

2. Resta ferma ogni altra incompatibilità con la titolarità degli incarichi di cui al presente regolamento stabilita dalle leggi e dai regolamenti vigenti della Scuola.
3. Qualora lo studioso o esperto destinatario dell'incarico sia cittadino straniero, l'incarico è conferito purché il destinatario sia in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di soggiorno.
4. I titolari di contratti di insegnamento possono svolgere altre attività compatibili, purché le stesse non comportino conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta o non rechino comunque pregiudizio alla Scuola.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo della Scuola. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento emanato con D.R. 109/2019.
2. Alle procedure e agli incarichi di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni del Codice etico e di comportamento della Scuola.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle predette disposizioni o da regolamento della Scuola specifico si rinvia allo Statuto, alle norme dell'ordinamento universitario ed alla normativa nazionale.